

FOGLIO INFORMATIVO
Numero 00 aggiornato al 05/11/2018
Relativo all'offerta in sede di garanzia
a valere sul Tranchè Cover Piemonte 2017

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Confapifidi s.c.

Sede Legale - Via Filippo Lippi, 30 25134 Brescia

Telefono 030/23076411 – Fax 030/5106872

E-mail: info@confapifidi.it Pec: segreteriaclf@legalmail.it

sito internet: www.confapifidi.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 433149

Codice Fiscale n. 98100410178 e Partita I.V.A.: 02385220989

Iscritto nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 T.U.B. con il nr. 19526

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA PRESTATATA DAL CONFIDI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA TRANCHED COVER PIEMONTE 2017

A seguito della convenzione sottoscritta tra il Confidi e Unicredit S.p.A. (di seguito anche Banca), nell'ambito dell'iniziativa Tranchè Cover Piemonte 2017 i finanziamenti erogati dalla Banca sono tutti garantiti nella misura dell'80% e sono inseriti all'interno di un portafoglio. Il portafoglio è suddiviso in quote (tranche) che sopportano in misura diversa le perdite che si verificano sul portafoglio a seguito dell'inadempimento delle imprese socie garantite. In particolare sono state definite:

- una tranche junior – che sopporta le prime perdite – a valere su una garanzia pignorizia costituita con risorse del Fondo “Tranchè Cover Piemonte 2017” costituito da Regione Piemonte nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) – ASSE III “Competitività dei sistemi produttivi”, Obiettivo Tematico III.3 “Promuovere la competitività delle PMI”;
- una tranche mezzanine – che sopporta le perdite solo dopo esaurimento della garanzia a valere sulla tranche junior, a valere su una garanzia pignorizia costituita dal Confidi;
- una tranche senior – la cui quota di rischio rimane in capo alla Banca.

Pertanto, in caso di inadempimento dell'impresa socia, la banca potrà rivalersi – nella misura dell'80% - sugli importi costituiti in garanzia in primo luogo con i fondi regionali e, in subordine con i fondi del Confidi e procederà successivamente ad esperire nei confronti dell'impresa inadempiente tutte le azioni utili per il recupero del credito riaccreditando ai fondi costituiti in garanzia, nel medesimo ordine previsto per l'escussione, eventuali recuperi.

L'iniziativa Tranchè Cover Piemonte 2017 ha una durata definita. Salvo proroghe le domande dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2019.

L'intervento dei Confidi a garanzia dei finanziamenti concessi dalla Banca ai soci del Confidi stesso si configura nei confronti del socio come un “credito di firma”. Pertanto, il socio è tenuto a corrispondere al Confidi sia le spese di gestione della richiesta di garanzia sia la commissione a fronte del rischio assunto con la prestazione della garanzia stessa (cfr. il successivo punto “principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi”).

PRINCIPALI ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI CON INCLUSIONE NEL PORTAFOGLIO TRANCHED COVER PIEMONTE 2017

Per richiedere l'intervento in garanzia del Confidi è necessario preliminarmente diventare socio del Confidi stesso sottoscrivendo almeno 6 (sei) azioni e versando il relativo valore totale pari a € 300 (trecento/00). Il valore delle azioni sottoscritte è restituibile nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto del Confidi.

Per il **rilascio della garanzia e quindi l'inclusione del portafoglio Tranchè Cover Piemonte 2017** il socio deve sostenere i seguenti oneri:

1. **Spese di gestione.** Il socio deve riconoscere al Confidi le spese che il medesimo Confidi sostiene per la gestione della richiesta sia in fase di avvio/valutazione (ovvero per istruire la richiesta di garanzia e cioè per verificare le capacità del socio di rimborsare alle scadenze convenute il finanziamento allo stesso concesso o da concedere da parte della Banca) che in fase di monitoraggio e più in generale deve contribuire ai costi di gestione del Confidi. Tali spese, definite nella misura fissa di € 300 (trecento), non sono richieste alle imprese di nuova adesione chiamate a sottoscrivere e versare le azioni relative al capitale sociale.

2. **Commissioni per la prestazione della garanzia.** Il socio deve remunerare il Confidi del rischio di perdita al quale lo stesso Confidi si espone nel rilasciare la garanzia e cioè il rischio del mancato rimborso da parte del socio del finanziamento dallo stesso ricevuto dalla Banca, che a sua volta si rivale, in caso di inadempimento dello stesso socio, sulla garanzia costituita dal Confidi a copertura delle tranche mezzanine. La predetta remunerazione viene determinata in percentuale del valore nominale del finanziamento erogato dalla Banca, anche in funzione del rating assegnato dalla Banca all'impresa e del numero degli anni di durata della garanzia rilasciata dal Confidi. Tale remunerazione è destinata altresì alla copertura dei costi sostenuti dal Confidi nell'esercizio dell'attività di emissione delle garanzie, in conformità alle previsioni di cui alle Disposizioni di Vigilanza inerenti il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. Le commissioni sono determinate in sede di delibera della garanzia secondo il seguente schema (percentuali una tantum sul finanziato):

Rating impresa	Durate			
	24 mesi	36 mesi	48 mesi	60 mesi
AAA, AA+, AA, AA-, A+, A	0,30%	0,65%	0,75%	0,80%
A-	0,60%	1,10%	1,20%	1,20%
BBB+	0,90%	1,10%	1,25%	1,35%
BBB	1,60%	1,75%	2,00%	2,05%
BBB-	1,65%	1,80%	2,00%	2,10%
BB+, BB	2,00%	2,35%	2,60%	2,75%
BB-	2,40%	2,85%	3,05%	3,35%
B+	2,40%	2,85%	3,40%	4,20%

Per i finanziamenti chirografari, in caso di **richieste di conferma ed allungamento della garanzia** per sospensione o rinegoziazione del piano di rimborso dell'operazione garantita, qualora fattibile e accordabile dalla Banca, al socio sarà richiesta una **commissione per il prolungamento della durata della garanzia** pari all'1% dell'importo garantito sul residuo debito oggetto di sospensione, moltiplicato per il numero di anni di allungamento della durata della garanzia (le frazioni di anno si considerano come anno intero), fino ad un massimo del 5%.

Nel caso di **trasformazione del credito di firma in credito per cassa** (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), il socio deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa, in termini di interessi di mora nonché rimborsare le spese per il recupero del credito stesso. In particolare:

1. **Interessi di mora su crediti per cassa.** La predetta remunerazione viene determinata con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziatori dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

2. **Spese di recupero dei crediti per cassa.** Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa verso i soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.

RICONOSCIMENTO DELLE SPESE E DELLE COMMISSIONI AL CONFIDI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE ED AL PROLUNGAMENTO DELLA GARANZIA

Le **spese di gestione** e le **commissioni di garanzia**, devono essere integralmente corrisposte al Confidi al momento del rilascio della garanzia stessa. In particolare, tali oneri devono essere riconosciuti al Confidi, per il tramite della Banca, in fase di erogazione del finanziamento.

Le predette spese e commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al socio.

Le **commissioni per il prolungamento della durata della garanzia** devono essere riconosciute al Confidi, per il tramite della Banca garantita, in fase di perfezionamento della sospensione o rimodulazione del piano di rimborso dell'operazione garantita.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI

Recesso: Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dalla Banca garantita. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dalla Banca garantita) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di gestione e per commissioni.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente in caso di chiusura anticipata dell'operazione garantita o di recesso del socio (previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziatori garantiti). Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia può chiudersi, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso agli intermediari finanziatori del valore residuo dei crediti garantiti qualora il Confidi assuma direttamente le iniziative per il recupero del credito.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa): Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della Banca garantita nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora ed alle eventuali spese di recupero sostenute dal Confidi.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Socio può presentare reclamo al Confidi, in forma scritta con comunicazione a Confapifidi s.c. – Sede di Brescia Ufficio Reclami via Filippo Lippi, 30 25134 Brescia, fax: 030 5106872, consegnata a mano o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ordinaria ufficio.reclami@confapifidi.it oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) del Reclamante sulla posta elettronica certificata del Confidi segreteriaicl@legalmail.it.

Il Confidi mette a disposizione del Socio - presso i propri locali e sul proprio sito internet – il modulo standardizzato per la presentazione del reclamo. Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi. Se il Confidi accoglie le ragioni del Socio, comunica i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia. Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione del Socio - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Banca: Unicredit S.p.A. con la quale Confapifidi s.c. ha sottoscritto un'apposita convenzione.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Finanziamento chirografario: credito per cassa concesso sotto qualsiasi forma (a titolo esemplificativo mutui, aperture di credito in contro corrente, castelletti effetti ecc) da una banca o da un intermediario finanziario non assistito da alcuna iscrizione di privilegio su beni immobili, ma solo dall'impegno preso dal debitore (e da eventuali garanti in solido) attraverso la sottoscrizione del contratto di credito.

Finanziamento ipotecario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, nei limiti dell'importo costituito a pegno a garanzia della tranche mezzanine previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso la Banca per garantire il rimborso del finanziamento concesso dalla predetta Banca al medesimo socio del Confidi.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio del Confidi: le imprese che partecipano al capitale del Confidi.